

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2020/380**  
**del 21/07/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1007**  
**del 03/08/2020**

**LEGALE**

**Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI AD AVVOCATI DEL  
SERVIZIO LEGALE**

## Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso che con note presentate tra il 4/5/2020 e il 2/7/2020 (acquisite ai nn. 90086, 90088, 90092, 90183, 90184, 105056 e 114515 di P.G. ed allegate in copia al presente atto) gli avvocati Berenice Stridi e Annalisa Corradini del Servizio Legale comunale hanno presentato parcelle e richieste di pagamento relative a giudizi che si sono conclusi con esito favorevole all'Amministrazione Comunale e compensazione delle spese o con recupero delle spese dalle controparti soccombenti;

Richiamato l'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, il quale al comma 2 stabilisce che i compensi sono corrisposti ai legali dell'ente *"nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole"* e ai commi 8 e 9 precisa che *"Sono ricondotti a compenso esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali che entrino nel pieno merito della controversia. Non sono ricondotti a compenso: - i provvedimenti giurisdizionali a valenza cautelare; - i provvedimenti giurisdizionali a valenza procedurale-di rito (ad esempio, di perenzione/estinzione del giudizio; inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità; cessazione della materia del contendere); - le transazioni o altri accordi stragiudiziali che blocchino l'azione contenziosa"*.

Dato atto:

- che con sentenza n. 59/2020 del 17/3/2020 il T.A.R. di Parma, in esito ad un giudizio promosso dall'avv. S. G., ha rilevato l'illegittimità dell'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale nella misura in cui è *"espressione di una formalistica interpretazione della locuzione "sentenza favorevole" limitata ai soli provvedimenti qualificabili come "sentenze", peraltro di solo merito, prevedendo una esclusione, determinata in via preventiva e generalizzata, delle "propine" a fronte di sentenze di rito, o di altri provvedimenti o definizioni stragiudiziali in assenza di ogni considerazione circa l'eventuale effetto satisfattivo determinatosi"*;
- che avverso la suddetta sentenza è stato proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, come autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 I.D. del 11/6/2020; il ricorso pende avanti la sezione V con il n. 5027/20 di R.G. ed è stata fissata al 27/8/2020 l'udienza per l'esame della istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;

Ritenuto:

- di autorizzare la liquidazione dei soli compensi professionali riferiti a fattispecie non connesse al procedimento giudiziario pendente avanti il Giudice Amministrativo sopra richiamato, vale a dire di compensi relativi a giudizi per i quali vi sia stata pronuncia favorevole e recupero - anche parziale - delle spese dalla controparte oppure sentenza favorevole o altro provvedimento giurisdizionale che entri nel pieno merito della controversia e pronunciata compensazione delle spese;
- di autorizzare pertanto la liquidazione dei richiesti compensi professionali così come di seguito specificato:  
A) all'avv. Berenice Stridi:
  - parcella relativa alla causa n. 1903/18 R.G. del Giudice di Pace di Reggio Emilia, di € 1.194,00

- somma recuperata in esito a ordinanza cautelare n. 63/18 e a sentenza n. 260/18 nel giudizio n. 163/17 R.G. del T.A.R. di Parma, di complessivi € 2.484,00
- somma recuperata in esito a ordinanza cautelare n. 197/20 nel giudizio n. 222/18 R.G. del T.A.R. di Bologna, di € 1.315,00

B) all'avv. Annalisa Corradini:

- parcella relativa alla causa n. 4662/19 R.G. del Giudice di Pace di Reggio Emilia, di € 198,00
- somma recuperata in esito a sentenza n. 278/18 nel giudizio n. 877/16 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia, di € 409,63

Dato atto che la presente determinazione non costituisce in ogni caso acquiescenza della sopra richiamata sentenza, restando fatta salva la facoltà del Dirigente di rivalutare i contenuti del presente atto laddove ne emergano i presupposti;

Constatata in ogni caso la correttezza di tutte le parcelle e le schede presentate con riferimento alla applicazione:

- dei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014;
- delle decurtazioni del 40% o del 50% di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale;
- delle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale nella versione antecedente o successiva alla modifica del 21/5/2019, a seconda della data in cui è stato depositato il provvedimento che ha definito il giudizio;

Precisato che le somme recuperate dalle controparti soccombenti in giudizio delle quali si chiede il pagamento sono già state introitate al capitolo 5668 del P.E.G., e che le stesse sono da intendersi al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune (anch'essa recuperata ed introitata a bilancio);

Richiamato l'art. 8, comma 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale il quale dispone che i compensi professionali vengono liquidati *"dall'Avvocato Dirigente se afferenti agli altri avvocati"*;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- di liquidare le parcelle e le richieste di pagamento di cui in premessa come segue:
  - A) all'avv. Berenice Stridi:
    - parcella relativa alla causa n. 1903/18 R.G. del Giudice di Pace di Reggio Emilia, di € 1.194,00
    - somma recuperata in esito a ordinanza cautelare n. 63/18 e a sentenza n. 260/18 nel giudizio n. 163/17 R.G. del T.A.R. di Parma, di complessivi € 2.484,00
    - somma recuperata in esito a ordinanza cautelare n. 197/20 nel giudizio n. 222/18 R.G. del T.A.R. di Bologna, di € 1.315,00*e quindi complessivamente € 5.357,00, di cui € 3.799,00 al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune;*
  - B) all'avv. Annalisa Corradini:
    - parcella relativa alla causa n. 4662/19 R.G. del Giudice di Pace di Reggio Emilia, di € 198,00
    - somma recuperata in esito a sentenza n. 278/18 nel giudizio n. 877/16 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia, di € 409,63*e quindi complessivamente € 607,36, di cui € 409,63 al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune;*
- di trasmettere copia del presente provvedimento – con relativi allegati – al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione / U.O.C. Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim  
dott. Stefano Gandellini